



Réginald-Marie Rivoire

(dottore di ricerca in Diritto canonico della Pontificia Università
della Santa Croce)

**Una lettura dell'istruzione *Cor Orans*
sulla vita contemplativa femminile: sfide e prospettive ***

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Natura del documento - 3. I destinatari della CO - 4. L'autonomia giuridica dei monasteri - 5. L'obbligo di aderire a una federazione - 6. La formazione comune obbligatoria - 7. Il rilassamento della clausura - 8. Qual è la *mens legislatoris*?

1 - Premessa

Il 1° Aprile 2018, la Congregazione per gli Istituti di vita religiosa e società di vita apostolica (CIVCSVA) ha pubblicato la *Cor Orans*¹, istruzione applicativa della costituzione apostolica *Vultum Dei quaerere*², promulgata da papa Francesco il 29 giugno 2016, in pieno "anno della misericordia", "per aiutare le contemplative a raggiungere il fine proprio della loro specifica vocazione"³.

Questo importante documento giuridico ha finora ben poco richiamato l'attenzione del grande pubblico. Ciò non sorprende affatto se si tiene conto della sua specificità: si tratta di un testo tecnico, il quale non riguarda in modo diretto che una minima parte del popolo di Dio: le monache contemplative. Un tale silenzio è invece più sorprendente e meno scusabile quando viene dai Pastori, dai canonisti e, talvolta, dalle stesse monache, che non sembrano aver preso coscienza degli sconvolgimenti di cui questo testo è portatore. Del resto, tutti i cattolici dovrebbero sentirsi

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ **CIVCSVA**, *Cor Orans*, Istruzione applicativa della costituzione apostolica "Vultum Dei quaerere" sulla vita contemplativa femminile (useremo l'abbreviazione CO), disponibile sul sito internet della Santa Sede. http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccsclife/documents/rc_con_ccsclife_doc_20180401_cor-orans_it.html

² **FRANCISCUS**, Const. ap. *Vultum Dei quaerere. De vita contemplativa monialium* (useremo l'abbreviazione VDq), in *AAS*, vol. CVIII, 2016, pp. 835-861 (http://w2.vatican.va/content/francesco/it/apost_constitutions/documents/papa-francesco_costituzione-ap_20160629_vultum-dei-quaerere.html)

³ VDq 12.



chiamati in causa: le suore contemplative sono certo una piccolissima parte della Chiesa militante, tuttavia esse costituiscono la sua “porzione eletta”, il suo “cuore orante”, per riprendere l’incipit dell’Istruzione. La vita contemplativa femminile è la manifestazione della santità della Chiesa e una sorgente permanente di grazia. Con la sacra liturgia, la vita religiosa - specialmente la vita contemplativa - è il luogo nel quale si esercita nel modo più eminente la virtù di religione. Ecco perché, nel corso dei secoli, l’autorità suprema ha sempre incoraggiato i contemplativi, sforzandosi di riformarli quando essi tendevano a diminuire e a rilassarsi, e appoggiandosi a essi per ridare vigore all’insieme del corpo ecclesiale, quando era necessario⁴. Al contrario, la decadenza della vita religiosa - soprattutto femminile - non lascia presagire nulla di buono per la Chiesa. “Il pesce puzza dalla testa”, si dice popolarmente. Vent’anni fa, il cardinal Ratzinger si dichiarò “convinto che la crisi della Chiesa che viviamo [...] dipende in gran parte dalla disintegrazione della liturgia⁵”. Noi aggiungiamo volentieri: “e della vita religiosa”. Su tale disintegrazione le cifre sono molto più eloquenti delle parole⁶. In 50 anni, tra il 1965 (fine del Concilio Vaticano II, anno che rappresenta quantitativamente l’apogeo della vita religiosa del XX secolo) e il 2015, il numero dei religiosi nel mondo è passato da 330.000 a 200.000; quello delle religiose è passato da 960.000 a 530.000. In entrambi i casi si tratta di una diminuzione di circa il 40%. Il fenomeno è ben lontano dall’essersi arrestato. A partire dal 2010, le religiose sono 10.000 in meno ogni anno. È in questo contesto molto preoccupante che è stata pubblicata la CO.

2 - Natura del documento

Con la costituzione apostolica *VDq*, papa Francesco non ha solo voluto invitare le monache “a riflettere e discernere” su alcuni temi “della vita consacrata in generale e, in particolare, della tradizione monastica⁷”, ma ha promulgato una nuova legge che completa le norme canoniche che hanno

⁴ Pensiamo, ad esempio, al ruolo di Cluny nella riforma gregoriana o a quello delle carmelitane di santa Teresa d’Avila nella controriforma cattolica. Giova anche ricordare la significativa espressione usata dal beato Pio IX, il quale chiamava le claustrali i suoi “proiettili”, alludendo evidentemente al loro potere di intercessione.

⁵ J. RATZINGER, *Souvenirs, 1927-1977*, Parigi, Fayard, 1998, p. 135.

⁶ Cfr. A. PARDILLA, c. m. f., “Bilancio di 50 anni (1965-2015) della vita religiosa”, in *Commentarium pro religiosis et missionariis*, vol. IIC, 2017, pp. 127-178.

⁷ *VDq* 12.



governato fino a oggi i monasteri di monache e che, in alcuni punti, le derogano⁸.

Con la CO, la CIVCSVA intende, per mandato del Santo Padre, mettere in pratica questa legge. La CO si presenta come una "istruzione", termine che sembra rimandare al canone 34 del CIC, il quale designa, nel diritto canonico, le norme interne dell'amministrazione (l'equivalente delle "circolari" nel diritto civile). Ma i canonisti sanno che la Santa Sede, in pratica, non si ritiene vincolata dalla terminologia tutta teorica del Codice. È l'analisi del contenuto del documento - e non la categoria di appartenenza (istruzione) - che permette di determinarne la natura giuridica. Secondo quanto vi si legge, la CO "intende rendere chiare le disposizioni della legge, sviluppando e determinando i procedimenti nell'eseguirla"⁹. Si tratta, di conseguenza, di un documento amministrativo generale, preso da un'autorità esecutiva e che è l'accessorio di una legge.

Di per sé, un decreto amministrativo non dovrebbe contraddire delle disposizioni legislative: esso è *secundum legem et infra legem*, secondo il principio della gerarchia delle norme¹⁰. Ma poiché la CO deroga in molti punti alle leggi in vigore, queste disposizioni derogatorie sono state approvate in forma specifica dal Romano Pontefice. Ne deriva che la CO è ben più di una semplice istruzione e riveste - per i punti in questione - il carattere di una vera legge pontificia. Siamo in presenza di uno di quei tipici casi previsti dall'articolo 18, § 2, della costituzione apostolica *Pastor Bonus*: "I dicasteri non possono emanare leggi o decreti generali aventi forza di legge, né derogare alle prescrizioni del diritto universale vigente, se non in singoli casi e con specifica approvazione del sommo Pontefice". Attraverso questa approvazione, il Romano Pontefice fa suo il documento: egli intende assumersi la responsabilità dell'atto che passa così sotto la sua giurisdizione ed è sottratto alla giurisdizione di colui che l'ha posto in essere.

Va notato che, se la CO deroga a diversi canoni del Codice (cann. 628, § 2, 638, § 4, 667, § 4, 686, § 2), il documento non importa alcuna modifica del testo di quei canoni che divengono, per il fatto stesso, obsoleti. Sarebbe

⁸ Fino alla *VDq*, i monasteri di monache contemplative erano retti dalle disposizioni del Codice di diritto canonico del 1983, dalla costituzione apostolica *Sponsa Christi* di Pio XII (21 nov. 1950), e dalle istruzioni *Inter praeclara* della Sacra Congregazione dei Religiosi (23 nov. 1950) e *Verbi Sponsa (VSp)* della CIVCSVA (13 mai 1999). Questi documenti rimangono in vigore salvo nei punti per i quali *VDq* e *CO* introducono delle deroghe.

⁹ Cfr. *CO*, Introduzione.

¹⁰ Cfr. *CIC*, can. 33 § 1: "I decreti generali esecutivi [...] non derogano alle leggi, e le loro disposizioni che siano contrarie alle leggi sono prive di ogni vigore"; *CIC*, can. 34 § 2: "I dispositivi delle istruzioni non derogano alle leggi, e se qualcuno non può accordarsi con le disposizioni delle leggi, è privo di ogni vigore."



da augurarsi, per amore di coerenza, che un motu proprio “tecnico” venga quanto prima a correggere conseguenzialmente i testi di tali canoni, integrandovi le modifiche apportate dall’Istruzione. Nell’attesa, l’addetto ai lavori dovrà tener presente che, quando si imbatte nella legislazione dei monasteri di monache, non sono più le disposizioni del Codice a essere in vigore, ma quelle dell’Istruzione.

3 - I destinatari della CO

La *VDq* era destinata a tutti e a ciascun monastero di monache del mondo intero “con particolare riferimento ai monasteri di rito latino”¹¹. La *CO*, invece, non riguarda che i monasteri di monache di rito latino¹². I monasteri orientali, in effetti, sono retti dalle disposizioni del *Codice dei canoni delle Chiese Orientali* e non dipendono dalla *CIVCSVA*, ma dalla Congregazione per le Chiese Orientali. Parimenti, i monasteri che dipendono dalla Congregazione per l’evangelizzazione dei popoli o dalla Congregazione per la Dottrina della Fede¹³ non sono direttamente interessati. Fatta questa riserva, la *CO* è destinata a tutti i monasteri di monache, *senza eccezioni*: che siano o meno *sui iuris*, cioè che godano o meno di un’autonomia giuridica con una superiora che è superiora maggiore; che siano o meno associate a un istituto maschile; che siano o meno membri di una federazione; che siano o meno membri di una congregazione. Non si fa, inoltre, alcuna differenza tra monasteri di voti semplici e solenni¹⁴.

Non sono interessati che i monasteri *femminili di vita contemplativa*. Per vita contemplativa, la *CO* intende una “forma particolare di vita religiosa”, caratterizzata dalla

¹¹ *VDq* 8; art. 2 § 1.

¹² *CO*, Disposizioni finali.

¹³ Si tratta di eventuali monasteri di monache provenienti dalla comunione anglicana e incorporati negli Ordinariati personali creati in seguito alla costituzione apostolica *Anglicanorum cœtibus*, come pure dei monasteri di monache prima dipendenti dalla Commissione Pontificia *Ecclesia Dei*.

¹⁴ Viene ricordato che “tutti i monasteri nei quali vengono emessi soltanto voti semplici possono chiedere alla Santa Sede la restaurazione dei voti solenni” (*CO* 3). Ciò ha valore di incoraggiamento. Già Pio XII, nella *Sponsa Christi*, osservando che “i voti solenni tanto degli istituti regolari maschili quanto delle monache, benché ignorati dalla legislazione civile, possono essere osservati con facilità e senza fatica”, stimava che “non è conveniente privare le monache dell’onore, del merito e del gaudio di emettere i voti solenni che sono loro propri”.



“professione esterna della disciplina religiosa che, sia attraverso esercizi di pietà, orazione e mortificazione, sia per le occupazioni cui le monache devono attendere, è talmente ordinata alla contemplazione interiore che tutta la vita e tutta l’azione possono facilmente e devono efficacemente essere imbevute dal desiderio di essa”¹⁵.

Questi monasteri osservano in genere una clausura più rigorosa rispetto a quella di altri Istituti religiosi. “I monasteri di monache interamente consacrati alla vita contemplativa” osservano la clausura papale, che è definita in conformità con le norme date dalla Sede Apostolica e che esclude opere esterne di apostolato¹⁶. “I monasteri che associano alla vita contemplativa qualche attività a beneficio del popolo di Dio o praticano forme più ampie di ospitalità in linea con la tradizione del proprio Istituto”¹⁷, osservano la clausura secondo quanto è stabilito nelle loro costituzioni o in altro codice del diritto proprio. Questa clausura costituzionale è in genere meno rigorosa di quella papale, ma lo è più di quella comune a tutte le religiose.

4 - L’autonomia giuridica dei monasteri

Una delle principali caratteristiche delle comunità monastiche risiede nella loro configurazione giuridica. Secondo la tradizione della Chiesa, esse sono (o aspirano a essere, qualora non siano ancora che delle fondazioni) delle case religiose autonome di diritto proprio (*sui iuris*). Questi monasteri hanno, in effetti, una loro propria superiora, che ha tutti i poteri di una superiora maggiore; hanno un noviziato e una formazione propri, una disciplina, delle tradizioni e delle osservanze proprie. Godono della personalità giuridica pubblica e i loro beni sono beni ecclesiastici. La Comunità è così in grado di preservare la sua specificità e di proteggere la sua identità, il suo patrimonio proprio¹⁸.

In senso contrario a una logica puramente positivista, bisogna sottolineare che questa configurazione giuridica della casa religiosa *sui iuris*

¹⁵ CO 4.

¹⁶ Cfr. CO 183-184.

¹⁷ CO 204.

¹⁸ Cfr. CIC/83 can. 578: “L’intendimento e i progetti dei fondatori, sanciti dalla competente autorità della Chiesa, relativamente alla natura, al fine, allo spirito e all’indole dell’istituto, così come le sane tradizioni, cose che costituiscono il patrimonio dell’istituto, devono essere da tutti fedelmente custoditi”.



non è un semplice titolo, un semplice supporto giuridico intercambiabile. Tra essa e la vita contemplativa esiste un profondo rapporto di *convenienza*.

“L’autonomia favorisce la stabilità di vita e l’unità interna di ogni comunità, garantendo le condizioni migliori per l’esercizio della contemplazione. Tale autonomia è un diritto del monastero, che è autonomo *per natura propria*”¹⁹.

Le monache vi vivono in modo permanente *come una famiglia*, sotto il governo e la moderazione di una superiora che esse stesse hanno eletta e la cui carica è, alle volte, a vita.

Tale figura giuridica ha altresì il fine di fare del monastero, situato in luogo appartato o nel cuore della città, “uno spazio di separazione, di solitudine e di silenzio, dove poter cercare Dio più liberamente e dove vivere non solo per Lui e con Lui ma anche di Lui solo”²⁰. Monaco vuol dire “solo”: solo col Solo. Solitudine e preghiera sono i due pilastri sui quali riposa tutta la vita monastica. Questa separazione dal mondo si realizza concretamente anche attraverso la disciplina della clausura monastica, che fa del monastero un luogo solitario, separato, accessibile non a tutti, ma solo a coloro che Gesù Cristo chiama a Sé in modo speciale. Questa separazione dal mondo - e il magistero pontificio non ha mai cessato di ricordarlo - non è affatto una diserzione²¹. Con l’esempio della perfezione cristiana della loro vita, con le loro preghiere e penitenze, le monache sostengono la Chiesa e tutta la società. È una monaca carmelitana, santa Teresa di Gesù Bambino, la patrona universale delle missioni. Ella esprimeva così la sua vocazione: “Nel cuore della Chiesa, mia madre, io sarò l’amore [...]”.

L’autonomia non ha mai significato indipendenza assoluta. Oltre a dipendere sempre dalla Santa Sede, che li erige e ne approva le costituzioni, i monasteri autonomi sono posti sotto la vigilanza del vescovo diocesano che, fino a oggi, godeva di importanti prerogative in fatto di visite, di amministrazione e alienazione di beni, di autorizzazioni temporanee di uscite dal monastero, e anche di dimissione delle monache. Per alcuni monasteri autonomi associati a un istituto maschile, questo compito di vigilanza è esercitato non dal vescovo diocesano, ma dal superiore maggiore dell’istituto maschile associato, che si trova posto tra l’autorità della madre superiora e quella della Santa Sede. Infine, alcuni monasteri

¹⁹ VSp 25 (il corsivo è nostro).

²⁰ VSp 5.

²¹ Cfr. per es., **PIO XII**, *Sponsa Christi*: “Le Monache quindi tengano ben presente che la loro è una vocazione pienamente apostolica, non circoscritta da limiti di luogo, di tempo e di circostanze, ma sempre e dovunque pronta a zelare tutto ciò che in qualche modo può riguardare l’onore dello Sposo e la salute delle anime”.



autonomi sono centralizzati, uniti tra loro, e formano una congregazione monastica, diretta dal presidente della congregazione, che è anche superiore maggiore e governa la congregazione con le facoltà determinate dalle costituzioni. In entrambi i casi, che si tratti di una associazione o di una congregazione, l'autonomia del monastero *sui iuris* è salva. Ora, questa autonomia è seriamente compromessa dalla CO.

5 - L'obbligo di aderire a una federazione

La VDq e la CO rompono con la disciplina tradizionale, obbligando tutti i monasteri ad aderire a delle federazioni, presentate come "strutture di comunione", ma che per molti aspetti rassomigliano di fatto a vere e proprie strutture di governo.

Le federazioni di monasteri non sono una novità in diritto canonico. Pio XII, nella *Sponsa Christi* (1951), incoraggiava già la costituzione di questi organismi di collaborazione tra monasteri, assegnando loro come "fine principale" quello di "prestarsi fraterno aiuto vicendevole, non solo per favorire lo spirito religioso e la regolare vita monastica, ma anche per facilitare l'andamento economico"²². In seguito alla seconda guerra mondiale, alcune comunità monastiche si erano, in effetti, ritrovate isolate e avevano dovuto affrontare grandi difficoltà materiali. Il Papa, tuttavia, pose come condizione che ciò fosse fatto "senza togliere la necessaria autonomia, senza sminuire in qualche modo il vigore della clausura e senza arrecare danno al raccoglimento e a una più severa disciplina di vita monastica"²³.

La federazione doveva dunque rispettare pienamente l'esistenza giuridica e l'autonomia dei monasteri federati (che conservavano la loro struttura di formazione, i loro beni e le loro opere). La presidente della federazione non era la superiora maggiore dei monasteri federati e non aveva alcuna autorità sul loro governo, né su alcuna singola monaca. Non faceva visite canoniche nei monasteri federati, ma solamente delle "visite materne", senza carattere giuridico. Le modalità di collaborazione tra i monasteri erano precisate dagli statuti approvati dalla Santa Sede che

²² *Sponsa Christi*, Statuti generali delle monache, art. VII, § 8, 2.

²³ *Sponsa Christi*. L'istruzione applicativa *Inter præclara* della Sacra Congregazione dei Religiosi precisava: "In forza poi della indipendenza dei Monasteri, il vincolo con cui i Monasteri federati sono legati tra di loro, deve essere tale che non vada contro l'autonomia, almeno quella essenziale, dei Monasteri stessi. A questa autonomia non si presumono derogazioni; si possono tuttavia concedere, col consenso dei singoli Monasteri, qualora gravi cause sembrino consigliarle o esigerle".



erigeva la federazione. La federazione era vista come un organo di *supplenza*: l'idea era quella di permettere di realizzare al livello federale ciò che il monastero *sui iuris* non poteva fare (o non poteva più fare) da solo. In tal modo era pienamente rispettato il principio della sussidiarietà, tanto caro al diritto canonico²⁴. Organo di *supplenza*, la federazione era anche e soprattutto un organo *facoltativo*: ciascun monastero era libero di aderirvi o meno.

L'istruzione *Verbi Sponsa* del 1999 richiamava ancora questi principi:

“Dal momento che i monasteri sono autonomi e reciprocamente indipendenti, qualunque forma di coordinamento fra di essi, in vista del bene comune, necessita della libera adesione dei monasteri stessi”²⁵. “La scelta di aderirvi o meno dipende dalla singola comunità, la cui libertà dev'essere rispettata”²⁶. “La Federazione, in quanto posta al servizio del monastero, deve rispettarne l'autonomia giuridica, non ha su di esso autorità di governo, per cui non può decidere su tutto ciò che riguarda il monastero”²⁷.

Questi due principi - libera adesione e sussidiarietà - sono demoliti dalla CO.

La nuova disciplina rende obbligatoria l'adesione dei monasteri a una federazione. Questa è definita come

“una struttura di comunione tra più monasteri autonomi del medesimo Istituto, eretta dalla Santa Sede che ne approva gli Statuti, perché nella condivisione del medesimo carisma i monasteri federati superino l'isolamento e promuovano l'osservanza regolare e la vita contemplativa”²⁸.

Secondo l'Istruzione, questo raggruppamento di monasteri autonomi deve farsi tenendo conto delle loro “affinità di spirito e di tradizioni” e “per quanto possibile” della loro vicinanza geografica²⁹. La federazione è del resto definita come struttura di comunione tra più monasteri *di uno stesso istituto*³⁰. Il testo non sembra contemplare l'esistenza

²⁴ Quinto principio direttivo della revisione del Codice di diritto canonico. Cfr. *Communicationes*, 1, 1969, pp. 70-100.

²⁵ *VSp* 25.

²⁶ *VSp* 27.

²⁷ *VSp* 28.

²⁸ CO 7.

²⁹ CO 87.

³⁰ Bisogna tuttavia osservare che nell'ambito di un medesimo istituto o ordine religioso, l'osservanza regolare, la liturgia seguita etc., possono essere estremamente differenti da un monastero all'altro.



di monasteri *sui generis*, ossia completamente indipendenti, non partecipando del carisma di alcun istituto esistente. La natura delle cose vorrebbe che questi monasteri - che possono esistere, benché non siano frequenti - siano in pieno diritto esenti dall'aderire a una federazione³¹. Ma non è così. Il n. 93 enuncia che

“a norma di quanto disposto nella costituzione apostolica *Vultum Dei quaerere*, tutti i monasteri inizialmente devono entrare in una federazione. Un monastero, per ragioni speciali, oggettive e motivate, con il voto del capitolo conventuale può chiedere alla Santa Sede di essere dispensato da tale obbligo. La concessione di tale dispensa è riservata alla Santa Sede”.

Le disposizioni finali, approvate dal papa in forma specifica, sono chiarissime e indicano che l'Istruzione si applica a tutti i monasteri di monache di rito latino e che tutti sono sottomessi all'obbligo di entrare in una federazione. “I singoli monasteri devono ottemperare a questo entro un anno dalla pubblicazione della presente Istruzione, a meno che non siano stati legittimamente dispensati”, cioè entro il 1° aprile 2019. “Compiuto il tempo, questo Dicastero provvederà ad assegnare i monasteri a Federazioni o ad altre strutture di comunione già esistenti”. Se il monastero si rifiuterà di federarsi, la CIVCSVA lo federerà d'autorità.

Infine, né la CO né le norme anteriori indicano il numero minimo di monasteri richiesti per costituire una federazione. Sembra allora che occorra attenersi al diritto comune. Il canone 115, § 2, del Codice di diritto canonico dispone che una *universitas personarum* deve contare almeno tre persone. Bastano dunque tre monasteri autonomi per formare una federazione; d'altronde, *salvo meliori iudicio*, una federazione di solo due monasteri non sembra possibile.

A capo della federazione si trova una presidente federale, eletta per sei anni dall'assemblea federale. È assistita da un consiglio federale e da una economista federale. Benché non sia superiora maggiore (contrariamente alla presidente di una congregazione monastica), la presidente federale è munita dalla CO di larghi poteri: effettua le visite canoniche dei monasteri federati, come co-visitatrice del visitatore regolare, e verifica se sono ben applicate le direttive della VDq, in particolare quanto alla formazione federale *obbligatoria*. Il suo potere non è solo direttivo, ma ben vincolante,

³¹ L'istruzione *Inter praeclara* proibiva i raggruppamenti tra monasteri aventi osservanze diverse: “le federazioni si compongono di Monasteri dello stesso Ordine e della stessa interna disciplina” (S. CONGR. DEI RELIGIOSI, Istruzione *Inter praeclara*, 23 novembre 1950, XXIII, 3°). In tal modo era rispettata la condizione posta da Pio XII per tali raggruppamenti: evitare qualunque danno alla severità della clausura, al raccoglimento e alla disciplina rigorosa della vita monastica.



poiché può esigere la partecipazione delle monache a corsi specifici di formazione o chiedere il trasferimento di una monaca da un monastero a un altro. In caso di rifiuto della superiora maggiore del monastero in questione, la presidente ricorrerà alla Santa Sede. La presidente possiede inoltre numerose competenze riguardanti la fondazione di un monastero, la sua "affiliazione" (che equivale a metterlo sotto tutela), o la sua soppressione. Così si delinea, nella persona della presidente federale, una figura canonica nuova: una figura di autorità che è un contraltare della superiora maggiore.

L'Assemblea federale è invece l'organo supremo del governo della federazione. La presidente federale, le consigliere federali, l'economa federale, la superiora maggiore e una delegata di ciascun monastero autonomo federato, eletta dal capitolo conventuale, partecipano di diritto all'assemblea federale³². Questa assemblea, che elegge la presidente federale, le consigliere e l'economa, ha un vero potere normativo di diritto, che esercita su ciascun monastero come su ciascuna singola monaca. Il n. 141 dispone, in effetti, che l'Assemblea federale

"tratta gli affari di maggiore importanza"; "prende decisioni ed emana norme che tutte le monache sono tenute ad osservare, dopo l'approvazione definitiva della Santa Sede"; "elabora [...] i percorsi formativi comuni che ogni comunità si obbliga a realizzare"; "individua un monastero come sede di formazione iniziale comune per i monasteri della Federazione"; "stabilisce un progetto formativo per coloro che sono chiamate ad esercitare il servizio dell'autorità e per le formatrici";

può decidere circa la fondazione di un monastero e le modalità per attuarlo³³.

6 - La formazione comune obbligatoria

Uno dei principali compiti di queste federazioni dai poteri ampliati sarà la formazione, alla quale l'Istruzione consacra un lungo capitolo. Un ampio spazio è dedicato alla formazione permanente o continua, intesa come "un itinerario di tutta la vita, sia personale sia comunitario"³⁴. Il processo di

³² Cfr. CO 134

³³ CO 22-23.

³⁴ CO 231.



formazione dura tutta la vita e una monaca deve considerarsi sempre in formazione³⁵. Il n. 241 dispone che

“fermo restando che la sede ordinaria della formazione permanente è il proprio monastero e che la vita fraterna deve favorire il cammino formativo delle sorelle, per assicurare una più adeguata formazione permanente o continua è caldamente consigliata la collaborazione tra diverse comunità monastiche, usando i mezzi di comunicazione opportuni”.

L’Istruzione incoraggia come “utili e importanti” i corsi federali e interfederali³⁶.

Da questa formazione permanente si distingue la formazione iniziale,

“tempo privilegiato in cui le sorelle candidate alla vita monastica contemplativa, con uno speciale accompagnamento della formatrice e della comunità, vengono iniziate alla *sequela di Cristo*, secondo un determinato carisma, assumendo e integrando progressivamente i loro particolari doni personali con i valori autentici e caratteristici della propria vocazione”³⁷.

Molto lodevolmente la CO porta una novità quanto all’estensione del tempo di questa formazione iniziale. Benché l’Istruzione non lo indichi espressamente, si comprende che tale estensione è resa necessaria dalla cristianizzazione della società, dalla mancanza di formazione umana e culturale delle candidate, dalla loro accresciuta fragilità psicologica: tutte cose che rendono sempre più difficile il loro inserimento nella vita comune e la rottura con le abitudini mondane. Tale constatazione è oggi condivisa dalla gran parte dei formatori religiosi. Di conseguenza, la CO stabilisce che la formazione iniziale, ossia fino ai voti solenni, non potrà essere inferiore a nove anni né superiore a dodici³⁸.

Mentre il tempo di postulandato, previsto dal Codice di diritto canonico del 1917, era - per così dire - sparito nel Codice del 1983³⁹, esso riappare nel diritto comune per le monache. Esso è d’ora in poi preceduto anche da un periodo di aspirandato. Tale aspirandato, che non può essere

³⁵ CO 223.

³⁶ CO 245.

³⁷ CO 250.

³⁸ CO 287-288; Cfr. VDq 15.

³⁹ Il canone 597 § 2 CIC/83 si contenta di affermare che “nessuno può essere ammesso senza adeguata preparazione”. Il Codice del 1917 (canoni 539-541), invece, imponeva un postulandato di sei mesi per tutti gli istituti femminili di voti perpetui, come pure per i frati conversi degli istituti maschili.



inferiore a un anno né superiore a due anni, consiste in una prima presa di contatto del monastero da parte della candidata e della candidata da parte del monastero. Esso comporta una serie di contatti e di tempi di esperienza comunitaria, con periodi di permanenza nella clausura di cui la superiora maggiore con il suo consiglio fissa la durata e le modalità. Il postulando è trascorso integralmente nel monastero e può durare da dodici mesi a due anni, sotto la direzione della maestra delle novizie o di una religiosa professa solenne. Il noviziato che segue è obbligatoriamente di due anni, dei quali il secondo è quello canonico, seguendo quanto disposto dal can. 648 per quanto riguarda le assenze. Al termine del noviziato, la novizia può pronunciare i voti temporanei per tre anni, che dovranno essere rinnovati annualmente sino al compimento di cinque anni, in modo da completare un minimo di nove anni di formazione iniziale. In ogni caso, poiché la formazione iniziale non può durare più di dodici anni, ne segue che la monaca non potrà restare più di otto anni con i voti temporanei.

Tuttavia, la CO non si limita a delineare le tappe della formazione iniziale. È il contenuto stesso di questa formazione che prende oramai una connotazione nettamente federale.

Fino a ora, le federazioni, conformemente al principio di sussidiarietà e di rispetto delle autonomie, elaborava una *ratio formationis* che non faceva parte del diritto proprio di ciascun monastero se non col consenso preliminare del capitolo conventuale di ciascun monastero⁴⁰. D'ora in poi, l'assemblea federale elaborerà "percorsi formativi comuni che ogni comunità si obbliga a realizzare"⁴¹. È la presidente della federazione a essere incaricata di far eseguire questo programma⁴². A tal fine, ella nomina *ad nutum*, col consenso del suo consiglio, una "formatrice federale". Se ciascun monastero *sui iuris* rimane, in via di principio, sede del noviziato e della formazione iniziale⁴³, la formazione delle formatrici (maestre delle novizie) e di "coloro che sono chiamate ad esercitare il servizio dell'autorità" (le superiori) si farà però obbligatoriamente a livello federale, sotto la responsabilità della presidente della federazione. È quest'ultima che, dopo aver ascoltato il parere del consiglio federale, sceglie i luoghi appropriati dove tenere i corsi e ne determina la durata⁴⁴. Ella può esigere la partecipazione di monache interessate a questi corsi di formazione, che non sono dunque facoltativi. Benché l'Istruzione precisi che tutto ciò deve

⁴⁰ Cfr. VSp 29.

⁴¹ CO 141.

⁴² Cfr. CO 117.

⁴³ Cfr. CO 258.

⁴⁴ Cfr. CO 120.



farsi senza portare detrimento alle “esigenze della vita contemplativa e comunitaria”⁴⁵, è evidente che tali corsi intermonastici difficilmente potranno realizzarsi senza frequenti uscite delle religiose dai loro monasteri e, di conseguenza, senza un rilassamento della clausura.

7 - Il rilassamento della clausura

La CO consacra un intero capitolo a “la separazione dal mondo”. Citando (ma senza mai indicarne la fonte) il n. 59 dell’esortazione apostolica di Giovanni Paolo II *Vita consecrata*, l’Istruzione ha cura di richiamare i grandi principi che regolano la disciplina della clausura. Questa è non solo “un mezzo ascetico di immenso valore”, ma è anche “gioioso annuncio e anticipazione profetica della possibilità offerta ad ogni persona e all’umanità intera di vivere unicamente per Dio, in Cristo Gesù”⁴⁶. Ciascun monastero è

“tenuto a mantenere con ogni sollecitudine la sua fisionomia principalmente o prevalentemente contemplativa, impegnandosi in modo particolare a creare e a vivere un ambito di silenzio esteriore ed interiore nella preghiera, nell’ascesi e nel fervido progresso spirituale, nell’accurata celebrazione della liturgia, nella vita fraterna in comune, nell’osservanza regolare e nella disciplina della separazione dal mondo”⁴⁷. “La modalità della separazione dall’esterno [...] deve essere materiale ed efficace, non solo simbolica o spirituale”⁴⁸. “Una reale separazione dal mondo, maggiormente segnata dal silenzio e dalla solitudine, esprimono e tutelano l’integrità e l’identità della vita interamente contemplativa, perché sia fedele al suo carisma specifico e alle sane tradizioni dell’Istituto”⁴⁹.

Tuttavia, nonostante queste belle dichiarazioni d’intenzione, tutte le modifiche apportate dalla CO alla disciplina della clausura vanno nel senso della mitigazione, mai in quello del rafforzamento.

Fino alla promulgazione della CO, gl’indulti o le dispense per permettere alle professe di uscire dalla clausura papale, o per permettere agli estranei di entrarvi, rientravano nella competenza di una autorità esterna al monastero: la Santa Sede o il vescovo diocesano (o l’ordinario

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ CO 163.

⁴⁷ CO 167.

⁴⁸ CO 166.

⁴⁹ CO 186.



religioso). In tal modo era evidenziata sia la sacralità della clausura sia la gravità dell'obbligo che contraevano le monache⁵⁰: la dispensa dalla clausura doveva essere talmente eccezionale e grave che veniva trattata come la dispensa dai voti perpetui di religione⁵¹.

Quando era in vigore il Codice di diritto canonico del 1917, l'autorità che concedeva queste dispense era unicamente la Santa Sede. Il canone 601, § 1, disponeva che non era

“permesso ad alcuna monaca, dopo la professione, di uscire dal monastero, anche per un breve tempo, per qualunque motivo, senza un indulto speciale della Santa Sede, eccetto il caso di pericolo di morte imminente o di altro male molto grave”.

Questa disciplina è stata ammorbidita nel 1963 dal motu proprio *Pastorale munus*, che concedeva ai vescovi diocesani la facoltà di permettere agli esterni di entrare nella clausura e alle monache di uscirne per una *causa grave e giusta*, senza richiedere un indulto speciale dalla Santa Sede⁵². Questa disciplina è stata mantenuta nel Codice del 1983, che si contentava di aggiungere che, a tal fine, il vescovo aveva bisogno del consenso della superiora. Il can. 667, § 4, dispone in effetti che

“Il vescovo diocesano ha la facoltà di entrare, per giusta causa, nella clausura dei monasteri di monache situati nella sua diocesi e può anche permettere, per causa grave e col consenso della Superiora, che altri siano ammessi nella clausura e che le monache stesse ne escano per il tempo strettamente necessario”.

Nel 1999, l'istruzione *Verbi Sponsa* concedeva alla superiora, con il consenso del suo consiglio, la facoltà di autorizzare un'uscita, sempre *per una causa giusta e grave*, per il tempo necessario *non oltre una settimana*. Oltre una settimana, era richiesta l'autorizzazione del vescovo diocesano (o dell'Ordinario religioso); oltre tre mesi, quello della Santa Sede⁵³. Questa

⁵⁰ Cfr. *VSp* 14, § 3, c: “La legge della clausura comporta obbligo grave di coscienza sia per le monache che per gli estranei”. Secondo la disciplina prevista dal Codice del 1917, la violazione della clausura era un delitto, sanzionato dalla scomunica *ipso facto* riservata *simpliciter* alla Sede Apostolica (Cfr. can. 2342).

⁵¹ Per gli istituti di diritto pontificio, la dispensa dei voti è riservata alla Sede Apostolica; per gli istituti di diritto diocesano, al vescovo della diocesi della casa di assegnazione del religioso (Cfr. can. 691 CIC/83).

⁵² **PAOLO VI**, Motu proprio *Pastorale munus*, 30 nov. 1963, n° 34; in *AAS*, vol. 56, 1964, pp. 5-12.

⁵³ Cfr. *VSp* 17, § 2.



disciplina valeva specialmente per le uscite finalizzate ai corsi di formazione delle religiose⁵⁴.

Ora la CO va ben al di là di ciò. D'ora in poi, l'autorizzazione di entrare e di uscire dalla clausura papale esige solo una causa giusta, non più giusta e grave⁵⁵. Il cambiamento non è insignificante, per chi sa che, in diritto canonico, una "giusta causa" è "qualunque causa che non sia ingiusta". La partecipazione a corsi e riunioni di formazione iniziale o permanente rientra nei casi ordinari di uscita, allo stesso titolo che i motivi di salute, l'assistenza alle monache ammalate, l'esercizio dei diritti civili e le necessità del monastero che non possono essere espletati in altra maniera⁵⁶. Non è dunque più necessario avere dispense.

Quanto agli altri casi, la CO dispone che, d'ora in poi, né il vescovo diocesano, né l'ordinario religioso intervengano nella concessione delle dispense⁵⁷. Questa è di gran lunga agevolata poiché appartiene esclusivamente alla competenza della superiora maggiore, che ha tuttavia bisogno del consenso del suo consiglio quando la dispensa oltrepassa i quindici giorni⁵⁸. Ma, soprattutto, per qualsiasi giusta causa (non necessariamente grave), la superiora maggiore, col consenso del suo consiglio, dopo aver ascoltato il parere del Vescovo diocesano (o dell'Ordinario religioso competente), può autorizzare l'assenza di una monaca dal monastero per la durata massima di un anno, in conformità al diritto comune dei religiosi esposto nel canone 665, § 1. Il limite posto dalla *Verbi Sponsa*, che escludeva le monache dal campo di applicazione del canone, è espressamente abrogato⁵⁹.

La disciplina per concedere l'indulto di escaustrazione è parimenti molto semplificata. Essa era regolata dal canone 686, § 2, del Codice del 1983, il quale enunciava che "spetta unicamente alla Sede Apostolica concedere l'indulto di escaustrazione per le monache". D'ora in poi, è la superiora maggiore, con il consenso del suo consiglio, che può concedere l'indulto per una durata massima di un anno⁶⁰. La proroga di tale indulto

⁵⁴ *Ibid.* Quando si trattava di motivi di salute, di assistenza a monache malate (ad esempio, ricoverate in ospedale), dell'esercizio di diritti civili e di necessità del monastero per i quali non poteva farsi altrimenti (ad esempio, la cura della chiesa e della sagrestia), la superiora disponeva della facoltà ordinaria di permettere tali uscite.

⁵⁵ Cfr. CO 194.

⁵⁶ CO 200.

⁵⁷ Cfr. CO 174.

⁵⁸ CO 175.

⁵⁹ CO 176.

⁶⁰ CO 177.



per la durata di due anni è concessa dalla presidente federale col consenso del suo consiglio⁶¹. La Santa Sede, dunque, non interviene che quando occorra prorogare l'indulto oltre i tre anni⁶².

Quanto all'entrata degli esterni nella clausura papale, la superiora maggiore, secondo il suo giudizio e per una giusta causa, può ormai autorizzare qualsiasi persona a entrare in clausura⁶³. Ciò include naturalmente coloro che sono incaricati di assicurare la formazione iniziale o permanente delle monache⁶⁴.

La disciplina dalla clausura papale si trova dunque a essere notevolmente indebolita. Certo, il diritto proprio può sempre stabilire delle norme più severe per le entrate e le uscite, purché siano approvate dalla Sede Apostolica⁶⁵. Ma è davvero paradossale che la clausura papale che - per definizione - traeva la sua forza dal fatto di essere definita e protetta dalla Santa Sede, abbia ora bisogno del diritto proprio - e della ferma determinazione della superiora del monastero - per mantenere un po' del suo vigore. E abbiamo visto che la superiora avrà un bel da fare per resistere: quando si tratta di formazione comune o dei bisogni della federazione, essa è *obbligata* a fare uscire le sue monache dal monastero.

Potrà sembrare parimenti paradossale che la superiora maggiore, che si vede privata dei suoi poteri quando si tratta di aderire a una federazione o di determinare il contenuto della formazione, li ritrovi poi stranamente ampliati quando si tratta di togliere la clausura. Con la CO, la dispensa di aderire alla federazione è riservata alla Sede Apostolica, ma la dispensa dalla clausura, o l'indulto di escaustrazione non lo sono più. In realtà, il paradosso non è che apparente. La nuova disciplina risponde a una logica molto chiara, se si considera l'intenzione del legislatore.

8 - Qual è la *mens legislatoris*?

Due preoccupazioni sembrano aver principalmente ispirato le importanti innovazioni giuridiche della CO. Una è dottrinale e generale: si tratta di promuovere - anzi di imporre - nella vita monastica una "ecclesiologia di comunione". L'altra è pratica e concreta: si tratta di risolvere le difficoltà

⁶¹ CO 178.

⁶² CO 180.

⁶³ CO 202.

⁶⁴ Cfr. CO 203.

⁶⁵ Cfr. CO 189.



incontrate da numerosi monasteri per il crollo delle vocazioni e del numero dei membri.

Quanto alla necessità di camminare nella vita contemplativa sotto il segno della “comunione”, il n. 29 della costituzione apostolica *VDq* è particolarmente eloquente: Coscienti che

«nessuno costruisce il futuro isolandosi, né soltanto con le proprie forze, ma riconoscendosi nella verità di una comunione che sempre si apre all’incontro, al dialogo, all’ascolto, all’aiuto reciproco”⁶⁶, abbiate cura di preservarvi “dalla malattia dell’autoreferenzialità”⁶⁷ e custodite il valore della comunione tra i diversi monasteri come cammino che apre al futuro, aggiornando e attualizzando in questo modo i valori permanenti e codificati della vostra autonomia»⁶⁸.

La CO vuole essere, finanche nel suo vocabolario, il fedele riflesso di queste parole di papa Francesco. Espressioni come “struttura di comunione”⁶⁹, “superare l’isolamento”⁷⁰, “vivere il valore irrinunciabile della comunione”⁷¹, “la necessaria vitalità nel vivere e trasmettere il carisma nella fedeltà dinamica”⁷² sono emblematiche e hanno un valore programmatico. Le federazioni, dunque, non sono solo viste, come era avvenuto fino a oggi, come degli strumenti di aiuto reciproco, forse utili per risolvere dei problemi comuni, ma come mezzo indispensabile per “vivere la comunione”, che è vista come un fine in se stesso. Tuttavia questa “comunione” invocata in modo ripetitivo - il termine appare tredici volte nel documento - non è mai definita⁷³.

⁶⁶ Lett. ap. *A tutti i consacrati in occasione dell’Anno della Vita Consacrata* (21 novembre 2014), II, 3 ; in *AAS*, vol. CVI, 2014, p. 943.

⁶⁷ *Ibidem*.

⁶⁸ Cfr. *ibidem*; *CIC* cann. 614-615; 628, § 2-1; 630, § 3; 638, § 4; 684, § 3; 688, § 2; 699, § 2; 708; 1428, §§ 1-2.

⁶⁹ Cfr. CO 7 e *passim*.

⁷⁰ CO 7.

⁷¹ CO 86.

⁷² CO 70.

⁷³ Esiste certamente una definizione canonica di “comunione”, fornita dal canone 205: l’unione a Cristo nella compagine visibile della Chiesa “mediante i vincoli della professione di fede, dei sacramenti e del governo ecclesiastico”. Per vivere questa comunione, le monache non hanno assolutamente bisogno di federarsi. Basta loro professare lo stesso Credo, avere gli stessi sacramenti validi ed essere sottomesse alla gerarchia ecclesiastica visibile.



Oltre questo motivo fondamentale (promuovere la “comunione”, perseguita come un fine in sé), l’istituzione di federazioni obbligatorie intende risolvere certi problemi ben reali, vissuti oggi da numerosi monasteri contemplativi, soprattutto in Occidente. L’invecchiamento delle comunità e la diminuzione dei loro membri, dovuta principalmente al calo delle vocazioni⁷⁴, rende in certi casi sempre più illusorio il mantenimento di un’autonomia giuridica che non corrisponde più a un’autonomia reale. Infatti, alcune comunità non hanno più la capacità reale di “gestire la vita del monastero in tutte le sue dimensioni” (vocazioni, formazione, governo, liturgia, economia). Per tal ragione, la CO introduce delle innovazioni draconiane. D’ora in avanti, “quando in un monastero autonomo le professe di voti solenni giungono al numero di cinque, la comunità di detto monastero perde il diritto all’elezione della propria superiora”⁷⁵. La presidente federale è allora tenuta a informarne la Santa Sede, in vista della nomina di una commissione *ad hoc*, composta dall’ordinario, dalla presidente della federazione, dall’assistente federale e dalla superiora maggiore del monastero, allo scopo di procedere all’apertura di una procedura di affiliazione.

Questa *affiliazione*, nuova figura giuridica, è definita come

“una particolare forma di aiuto che la Santa Sede viene a stabilire in particolari situazioni in favore della comunità di un monastero *sui iuris* che presenta un’autonomia solo asserita, ma in realtà assai precaria o, di fatto, inesistente”⁷⁶. “Con l’affiliazione, la Santa Sede sospende lo *status* di monastero autonomo, rendendolo *donec aliter provideatur* casa dipendente da un altro monastero autonomo del medesimo Istituto o dalla Federazione”⁷⁷.

Affiliare un monastero in questo modo equivale a metterlo sotto tutela. La superiora maggiore del monastero autonomo a cui viene affiliato, o la presidente federale, è costituita superiora locale del monastero affiliato: è lei che nomina *ad nutum* la superiora locale del monastero affiliato⁷⁸. Il capitolo conventuale è parimenti sospeso⁷⁹. Il monastero affiliato può certo,

⁷⁴ Questo tema, benché cruciale, della diminuzione delle vocazioni - e delle sue cause - è quasi assente dalla *VDq* e dalla *CO*, che non affrontato affatto la questione delle vocazioni se non sotto l’aspetto del “discernimento vocazionale”, sottolineando soprattutto che non bisogna “lasciarsi prendere dalla tentazione del numero e della efficienza” (*VDq* 15).

⁷⁵ *CO* 45.

⁷⁶ *CO* 54.

⁷⁷ *CO* 57.

⁷⁸ Cfr. *CO* 58-59.

⁷⁹ Cfr. *CO* 64.



in teoria, accogliere delle candidate, ma queste dovranno fare il loro noviziato e seguire la loro formazione iniziale nel monastero affiliante⁸⁰. In ogni caso, “si deve assolutamente evitare il reclutamento di candidate da altri Paesi al solo scopo di salvaguardare la sopravvivenza del monastero”⁸¹.

Benché sia presentata come una possibile “occasione di ripresa e di rinascita”, l’affiliazione sfocerà, “se la situazione di incapacità si presenta irreversibile” nella soppressione - “dolorosa ma necessaria” - del monastero, descritta ai numeri 67 e 73 dell’Istruzione. Si tratta, in definitiva, di accelerare - ma, se possibile, dolcemente - la morte di quei monasteri che, secondo il giudizio della presidente della federazione, mancano “della necessaria vitalità nel vivere e trasmettere il carisma nella fedeltà dinamica”⁸². Infatti, il numero delle monache è ben lungi dall’essere l’unico criterio di soppressione di un monastero. La CO dice, appunto, che

“l’autonomia di vita, costante presupposto per mantenere l’autonomia giuridica, deve essere *costantemente verificata* dalla Presidente federale la quale, quando in un monastero a suo giudizio viene a mancare l’autonomia di vita, è tenuta ad informare la Santa Sede in vista della nomina della Commissione *ad hoc*”⁸³.

Poiché uno degli aspetti cruciali della soppressione di un monastero è la destinazione dei suoi beni patrimoniali (talvolta considerevoli), la CO regolamenta questa questione con precisione. Il principio, stabilito al n. 72, è che i beni,

«rispettate le volontà dei fondatori e donatori, seguono le monache superstiti e vanno, in proporzione, ai monasteri che le accolgono, salvo altra disposizione della Santa Sede che può disporre, nei singoli casi, la porzione dei beni da attribuire alla carità, alla chiesa particolare entro i cui confini è posto il monastero, alla Federazione e al “Fondo per le monache”».

Una cessione diretta dei beni a un altro Istituto religioso che non sia membro della federazione, ma che potrebbe essere più dinamico, non è contemplata. In caso di soppressione di un monastero totalmente estinto, quando non vi siano più monache superstiti, i beni vanno alla federazione⁸⁴. Il n. 102 indica chiaramente che il fondo economico (cassa federale), che

⁸⁰ Cfr. CO 60.

⁸¹ CO 257.

⁸² CO 70.

⁸³ CO 43 (il corsivo è nostro).

⁸⁴ Cfr. CO 73.



serve specialmente a coprire le spese ordinarie della federazione e i costi della formazione comune, è alimentato tra l'altro "da parte degli introiti provenienti dalle alienazioni dei beni dei monasteri soppressi". In tal modo, la federazione vive in parte delle spoglie dei monasteri che essa ha fatto preventivamente sparire. La Commissione dei Regolari non avrebbe fatto meglio⁸⁵.

Al contrario, la CO non fa molto caso delle religiose superstiti. Non è previsto che potrebbe essere più giusto lasciar le monache contemplative anziane, che hanno vissuto tutta la loro vita entro le stesse mura, finirvi tranquillamente i loro giorni (assicurando che esse preparino la loro successione e la devoluzione dei loro beni ecclesiastici). Questo trasferimento forzato di monache anziane fuori del loro ambiente abituale, per collocarle in un monastero estraneo, contrasta significativamente con ciò che è affermato altrove - a proposito della formazione - sulla necessità di "essere attenti all'unicità di ogni sorella e al mistero che reca in sé"⁸⁶. Tuttavia, non appare incongruente in un documento che insiste sulla mobilità delle monache e gli scambi tra monasteri. Con una formula che sembra essere particolarmente infelice, l'Istruzione non assegna forse come fine della federazione quello dello "scambio di monache e di beni materiali"⁸⁷? Le monache contemplative sono così messe sullo stesso piano della merce di scambio.

8. Una visione parziale della vita contemplativa

È questo, in fondo, il principale rimprovero che si può fare a questo documento: avere una visione riduttiva e materialista della vita contemplativa, che fa astrazione dal suo radicamento comunitario e domestico. Monache e monasteri sono in fondo considerati intercambiabili. Le monache rischiano così di vedere violato il loro diritto fondamentale a

⁸⁵ Questa commissione reale, il cui relatore era Loménie de Brienne, arcivescovo di Tolosa, fu creata nel 1766 per riorganizzare il clero regolare francese. Essa cominciò a ritardare l'età richiesta per fare la professione religiosa e decise che tutte le case che non avevano un numero minimo di religiosi venissero soppresses. In tal modo soppresses 400 case religiose e nove ordini religiosi. Quando, preoccupati dei risultati, i vescovi chiesero e ottennero la soppressione della commissione, il numero dei religiosi in Francia era diminuito di un terzo. Cfr. **D. ROPS**, *Histoire de l'Église du Christ. L'ère des grands craquements*, vol. 5, t. 2, Paris, Fayard, 1958, pp. 288-289.

⁸⁶ CO 228.

⁸⁷ CO 92.



seguire la loro propria forma di spiritualità⁸⁸. E i monasteri rischiano di perdere *de facto*, se non sempre *de iure*, la loro autonomia, per confondersi in una massa anonima di macro-comunità, in seno alle quali si organizzano dei corsi di formazione, dei momenti di scambio e di condivisione, dei dibattiti, delle revisioni di vita periodica, delle riunioni di *aggiornamento*. Questi "avvenimenti di comunione" renderanno necessarie le entrate e le uscite delle suore, che si troveranno così in una situazione di permanente instabilità psicologica e morale. E la conseguenza quasi inevitabile di ciò sarà l'abbassamento del livello dell'osservanza regolare e la perdita di spirito di preghiera e di penitenza.

Per diversi aspetti, la CO non sembra evitare lo scoglio del centralismo burocratico. Non si può non rimanere confusi dalla molteplicità di organi supermonastici che l'Istruzione enumera: congregazione, associazione, conferenza, federazione, confederazione, commissione internazionale, ecc.; tutti organismi che avranno evidentemente la loro presidente, il loro consiglio, la loro assemblea, la loro economo, il loro assistente religioso ... Questa moltiplicazione di organi e di riunioni ricorda quella che si pratica in certe diocesi, le quali affrontano una drammatica penuria di vocazioni sacerdotali e non vi rispondono se non con una fuga in avanti nella "comunione", che va di pari passo con una gestione molto prosaica di quella penuria: al raggruppamento e alla soppressione dei monasteri sembra corrispondere esattamente, a livello diocesano, il raggruppamento e la soppressione delle parrocchie.

Infine, è assolutamente caratteristico della CO la ferma determinazione, per non dire l'autoritarismo, con cui la CIVCSVA intende applicare le nuove misure. Le "disposizioni finali", approvate in forma specifica dal Romano Pontefice, indicano che "la presente Istruzione non riguarda solo cose future ma si applica nel presente a tutti i monasteri di monache di rito latino sin dal momento della sua pubblicazione". Ciò significa che, salvo a ottenere una dispensa dalla Santa Sede, tutti i monasteri dovranno rivedere la loro costituzioni per correggerci i punti oramai incompatibili con le novità introdotte dall'Istruzione. Hanno un anno per aderire a una federazione. "Compiuto il tempo, questo Dicastero provvederà ad assegnare i monasteri a Federazioni o ad altre strutture di comunione già esistenti". La frase suona come un *ultimatum*. Tuttavia, la

⁸⁸ Cfr. can. 214 CIC/83. Questo canone riconosce un diritto dei fedeli il a "rendere culto a Dio secondo le disposizioni del *proprio rito*". Questo diritto potrebbe essere ignorato, se qualche monaca attaccata alla forma straordinaria del rito romano venisse trasferita in monasteri che seguono la forma ordinaria (o il contrario) o fosse costretta a seguire dei corsi di formazione. Il caso non è così peregrino.



più interessante delle “disposizioni finali” è senza dubbio l’ultima, redatta in questi termini:

“Le decisioni che, dopo opportuna consultazione e previa trattazione nel *Congresso* del Dicastero, saranno prese da questa Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica nei confronti di un monastero di monache relative all’indizione di una visita apostolica, al commissariamento, alla sospensione dell’autonomia e alla soppressione di un monastero, saranno mensilmente presentate al Romano Pontefice per l’approvazione in forma specifica.”

In pratica, questi atti amministrativi particolari approvati in forma specifica, divenendo degli atti pontifici, non saranno più suscettibili di alcun ricorso contenzioso amministrativo alla Segnatura Apostolica. Nelle materie in questione - che non sono di poca rilevanza: visite apostoliche, commissariamenti, sospensioni dell’autonomia, soppressioni di monasteri - la CIVCSVA possiede dunque un potere discrezionale che rischia facilmente di cadere nell’arbitrario puro e semplice. È vero che questo dicastero usava già di tale procedimento, non esitando - per evitare una condanna per violazione della legge *in procedendo vel in decernendo* - a domandare al papa, in un’udienza, l’approvazione in forma specifica di atti impugnati, e a volte *in extremis*, cioè appena qualche settimana prima della riunione del collegio dei giudici incaricati di pronunciarsi sul ricorso, e ciò anche se erano trascorsi più mesi, anzi più anni, di procedura⁸⁹. Grazie alla CO, questa procedura, che un imputato può trovare a buon diritto scioccante, è - per così dire - approvata: essa diviene la regola. Le decisioni del dicastero non potranno essere oggetto di alcun ricorso e saranno così sottratte al principio della legalità. Quanto al Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica, esso appare sempre più inutile nell’ordinamento canonico attuale.

⁸⁹ Su questa procedura, con qualche esempio concreto e recente, Cfr. **G.P. MONTINI**, *L’approvazione in forma specifica di un atto impugnato*, in *Periodica*, vol. 107, 2018, pp. 37-72.